

DOMANDE MUNICIPALITA'

1. Quale esatta norma esclude che gli amministratori municipali ricevano remunerazioni?
2. Tecnicamente, il T.U.E.L. attribuisce allo Statuto del Comune unico (e non più alla legge regionale di fusione) il compito di prevedere se e come istituire municipi. L' art 16, comma 2° D.lgs. 267/00 del T.U.E.L. dice che, se lo Statuto decide di istituirli, per questi specialissimi municipi post fusione, "si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione".il riferimento è agli "amministratori dei comuni con pari popolazione" e non, per esempio, ai "consiglieri di circoscrizione". Sembra quindi che gli amministratori municipali vengano pagati come i consiglieri comunali. E' corretto?
3. nel caso si arrivi ad avere un unico Comune, quale sarebbe la normativa da seguire?

RISPOSTA

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è intervenuto sulla normativa relativa ai compensi spettanti ai consiglieri comunali e circoscrizionali.

Per quanto attiene i compensi spettanti ai consiglieri circoscrizionali il Ministero dell'interno con parere del 16 marzo 2011 "specifica che il (...) comma 6 dell'art. 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, ha statuito che nessuna indennità è più dovuta ai consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.

Si osserva, in proposito, che nessuna nuova disposizione è stata dettata dalla normativa di riforma con riferimento ai presidenti dei consigli circoscrizionali e che pertanto permane, a norma del primo comma del citato art. 82, il diritto all'indennità di funzione per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia".

Il Ministero dell'Interno circa il tema dell'indennità di funzione dei presidenti di circoscrizione specifica inoltre che "La manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e siano determinati gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni. Il successivo comma 6 dell'art. 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, ha poi statuito che nessuna indennità è più dovuta ai consiglieri circoscrizionali. Nel segnalare che è tuttora in corso l'iter di emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, si osserva, in ordine alla specifica questione prospettata, che nessuna nuova disposizione è stata dettata dalla normativa di riforma con riferimento ai presidenti dei consigli circoscrizionali e che pertanto permane, a norma del primo comma del citato art. 82, il diritto all'indennità di funzione per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia".

Inoltre i limiti alla remunerazione di altre cariche oltre a Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, è definita dall'art. 23 comma 22 decreto legge 201 del 2011. In particolare, come riportato anche da ANCI "le recenti disposizioni normative, nell'ambito della riduzione dei costi della spesa pubblica, non solo hanno nel tempo ridotto il numero dei Comuni autorizzati ad articolare il proprio territorio in circoscrizioni, municipalità, ecc., ma hanno anche stabilito che le cariche elettive in enti territoriali diversi da questi (es. comuni capoluogo di provincia) non possono essere remunerate ma sono esercitate a titolo onorifico minando così nel profondo l'autonomia organizzativa dell'ente".

Vero è che la stessa ANCI ha posto seri dubbi in merito alla estensione di questo divieto anche alle articolazioni comunali rivendicando in merito totale autonomia dell'ente locale. Questa diversa interpretazione è oggetto di richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Interno. Chiarimenti che non ci risulta siano ancora arrivati. Si allega di conseguenza per completezza la nota dell'ANCI.

Le normative sopracitate comunque definiscono limiti e soglie per quanto riguarda le indennità per la rappresentanza circoscrizioni e municipalità.

Ciò detto è ovviamente possibile prevedere nello statuto del nuovo comune che le cariche presso gli organi municipali siano esercitate a titolo gratuito o con compenso - rimborso spese nella misura in cui ciò è permesso dalla legge.

SI ALLEGA: NOTA ANCI INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVO ALL'ARTICOLO 23, COMMA 22, DEL DECRETO LEGGE N.201 DEL 2011



ANCI : INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVO ALL'ARTICOLO 23, COMMA 22, DEL DECRETO LEGGE N.201 DEL 2011. LA NORMA NON TROVA APPLICAZIONE ALLE FORME DI DECENTRAMENTO DEI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

La previsione oggetto di commento recita che *“ La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza”*.

Con riferimento a tale previsione è necessario prima di tutto **definire l'ambito soggettivo**. A tal proposito la norma è chiara nel fissare quale criterio soggettivo generale per l'applicazione l'essere o meno l'ente territoriale soggetto avente rilevanza costituzionale.

Pertanto, appare indiscutibile affermare che **la norma non trova applicazione ai soggetti titolari di cariche, uffici o organo di natura elettiva di Comuni e di Città metropolitane**.

Per quanto riguarda invece gli enti presi in considerazione dalla norma e quindi rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione, relativamente all'ordinamento degli enti locali si deve fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 il quale dispone che *“si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni”*, nonché al comma successivo si fa riferimento ai consorzi.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione, **si deve ritenere che gli enti rientranti nell'ordinamento degli enti locali non previsti dalla Costituzione siano le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni, a cui si potrebbero aggiungere i consorzi**.

La disposizione in questione sembra limitarsi, quindi, a fissare e ribadire un principio generale secondo cui è **a titolo onorifico** la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva negli enti come individuati. Pertanto i soggetti titolari non ha diritto ad alcuna remunerazione, indennità o gettoni di presenza a nessun titolo.

Per quanto concerne ancora l'ambito soggettivo, si deve precisare che **la norma non trova applicazione per le ragioni suindicate alle circoscrizioni di decentramento infracomunale o alle**

altre forme di decentramento previste dall'ordinamento degli enti locali. Ciò può affermarsi in quanto **trattasi di organi di natura elettiva di un ente territoriale previsto dalla Costituzione.** A differenza degli enti locali, come individuati, tali forme di decentramento non sono titolari degli elementi necessari ed essenziali tipici dell'ente locale o territoriale quali l'autonomia statutaria e regolamentare, nonché finanziaria, come previsto invece per le unioni di comuni, comunità montane ed isolate, in particolare dalla legge n.131 del 2003.

A questo si può aggiungere che la materia della corresponsione delle indennità ai consiglieri circoscrizionali è stata oggetto di recente correzione con l'espressa modifica dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede apposita disciplina per i consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane.

In conclusione si può ritenere che per quanto riguarda il sistema dei Comuni e delle città metropolitane, tale disposizione attenga ai soli enti locali non previsti dalla Costituzione e non invece alle forme di decentramento infracomunale rimessi all'autonomia dei Comuni e delle Città metropolitane. Peraltro bisogna sottolineare che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 **ogni correzione delle disposizioni del testo unico deve avere i caratteri della modifica espressa delle norme su cui intende intervenire,** invece in tal caso siamo in presenza di una norma di principio che non modifica o abroga.

Infine si aggiunge che come esplicitamente dispone la Relazione tecnica allegata al decreto legge alla norma in commento alla sua applicazione non sono "associabili risparmi di spesa".